



COMUNE DI OSTUNI

00013223

20 APR. 2015

ELEZIONI REGIONALI del 31 MAGGIO 2015

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni :

« Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) **Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.**

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) **Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:**

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.».

VISTA la circolare della Prefettura di Brindisi n. 12142 del 17.4.2015 ;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati, sempre che dimorino nell'ambito del territorio della Regione Puglia, dovranno inviare (preferibilmente su modello gratuito da ritirare presso l'Ufficio Elettorale Comunale o da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Ostuni www.comune.ostuni.br.it) la prescritta dichiarazione - corredata dal certificato del funzionario medico designato dai competenti organi della ASL - ENTRO il GIORNO LUNEDI' 11 MAGGIO 2015 (20° giorno antecedente la data della votazione).

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32 co. 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito web istituzionale di questo Comune.

Ostuni, 20 aprile 2015



IL SINDACO
(Dott. Gianfranco COPPOLA)

Al Sig. Sindaco del Comune di
OSTUNI

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora**

ELEZIONI REGIONALI DEL GIORNO 31 MAGGIO 2015

Il/La sottoscritto/a, _____

nato/a a _____, il _____ residente in _____

Via/P.zza/C.da _____, civico _____

recapito telefonico _____,

iscritto nelle liste elettorali del Comune di OSTUNI sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le Elezioni Regionali del giorno 31 maggio 2015 nella abitazione in cui dimora sita nel Comune di OSTUNI alla Via/P.zza/C.da

_____ n. _____

Si allegano:

1°) Copia della tessera elettorale

2°) Certificato rilasciato del medico designato dall'A.U.S.L. di BRINDISI da cui risulta affetto/a da (barrare la voce che interessa):

gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

gravi infermità tale da impedire l'allontanamento dell'abitazione in cui dimora a causa delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3°) Copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Data _____ Il/La dichiarante

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.